

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Ufficio II – Ordinamento

N. 333-A/9806.G.3.2

Roma, 9 maggio 2007

OGGETTO: Art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92 - Permessi mensili

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE  
TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO  
LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA  
SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI  
STATO R O M A
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO  
LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA  
POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA  
POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI  
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI  
STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO  
LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI  
SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED  
INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale numerosi quesiti in ordine all'incidenza, sul congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità, dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) fruiti dal personale della Polizia di Stato per assistere persone con handicap in situazione di gravità, parente od affine entro il terzo grado.

Ciò in quanto, come noto, il comma 4 della medesima norma stabilisce che "ai permessi di cui ai commi 2 e 3 ... si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 1204/71 ..."; ne consegue, quindi, che, applicandosi le medesime modalità retributive dell'astensione facoltativa per maternità, le assenze a titolo di permesso mensile per assistere un soggetto disabile portatore di handicap grave incidono sul congedo ordinario, nonché sulla tredicesima mensilità, limitandone, rispettivamente la durata e l'importo.

Poiché la formulazione delle disposizioni normative vigenti in materia ha generato dubbi interpretativi che si sono, nel tempo, tradotti in incertezze sul piano applicativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sulla delicata questione al fine di fornire alle Amministrazioni un indirizzo univoco, allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra i dipendenti pubblici che fruiscono del medesimo beneficio.

Pertanto tale Dipartimento, recependo un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la circolare n. 208 dell'8 marzo 2005, con particolare riferimento alla tredicesima mensilità, ha precisato che "*...vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore dei soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori di familiari di persone portatrici di handicap, non si può non interpretare la normativa in esame nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi di cui al 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> comma dell'art. 33 della legge 104/92...*".

Analogo criterio è stato ritenuto applicabile all'istituto del congedo ordinario, poiché la sua decurtazione determinerebbe un contrasto con gli obiettivi di tutela fissati dalla legge stessa ed una ingiustificabile compressione di un diritto costituzionalmente protetto.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica si ritiene che, a far data da quest'ultima, non si debba operare la riduzione della tredicesima mensilità e del congedo ordinario nei confronti dei dipendenti che fruiscono dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, per assistere una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Calvo